

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera C.C. n. 35 del 23.4.2002
Modificato con delibera C.C. n. 68 del 30-9-02

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | | |
|--------|--------------------------------------|--------|
| Art. 1 | Oggetto | pag. 4 |
| Art. 2 | Competenze | pag. 4 |
| Art. 3 | Responsabilità | pag. 4 |
| Art. 4 | Servizi gratuiti e a pagamento | pag. 4 |

CAPO II FUNERALI

| | | |
|--------|---|--------|
| Art. 5 | Trasporti funebri | pag. 5 |
| Art. 6 | Modalità del trasporto e percorso | pag. 5 |
| Art. 7 | Orario dei funerali | pag. 6 |
| Art. 8 | Riti religiosi | pag. 6 |
| Art. 9 | Sosta autofunebri di passaggio | pag. 6 |

CAPO III CIMITERI

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 10 | Cimitero | pag. 6 |
| Art. 11 | Ammissione nel cimitero | pag. 6 |
| Art. 12 | Orario | pag. 7 |
| Art. 13 | Disciplina dell'ingresso | pag. 7 |
| Art. 14 | Norme di comportamento | pag. 7 |
| Art. 15 | Cantieri ed occupazione di area pubblica | pag. 8 |
| Art. 16 | Introduzione di veicoli e orario di lavoro | pag. 9 |
| Art. 17 | Vigilanza | pag. 9 |

CAPO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

| | | |
|---------|---------------------------------|---------|
| Art. 18 | Competenza | pag. 10 |
| Art. 19 | Inumazioni | pag. 10 |
| Art. 20 | Cippo | pag. 10 |
| Art. 21 | Esumazioni | pag. 10 |
| Art. 22 | Tumulazioni | pag. 11 |
| Art. 23 | Estumulazioni | pag. 11 |
| Art. 24 | Oggetti da recuperare | pag. 11 |
| Art. 25 | Traslazioni | pag. 11 |
| Art. 26 | Materiali delle sepolture | pag. 12 |
| Art. 27 | Smaltimento rifiuti | pag. 12 |

CAPO V CONCESSIONI CIMITERIALI

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 28 | Tipologie di concessione | pag. 12 |
| Art. 29 | Concessioni a persone non residenti | pag. 13 |
| Art. 30 | Durata della concessione | pag. 13 |
| Art. 31 | Modalità di concessione | pag. 14 |
| Art. 32 | Validità della concessione | pag. 14 |
| Art. 33 | Subentro nella titolarità | pag. 14 |
| Art. 34 | Rinuncia a concessione | pag. 14 |
| Art. 35 | Decadenza | pag. 14 |
| Art. 36 | Estinzione della concessione | pag. 15 |

| | | |
|---------|----------------------------|---------|
| Art. 37 | Manutenzione | pag. 15 |
| Art. 38 | Illuminazione votiva | pag. 15 |

CAPO VI NORME FINALI

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 39 | Efficacia delle disposizioni del regolamento | pag. 16 |
| Art. 40 | Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio | pag. 16 |
| Art. 41 | Entrata in vigore | pag. 16 |
| | Allegato "A" | pag. 17 |

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi funebri e cimiteriali nel territorio comunale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi all'interno del cimitero vengono effettuati dal Comune attraverso la forma di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali sono determinate dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione può stabilire che i servizi all'interno del cimitero vengano effettuati, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere e qualora ne ricorrano le condizioni, attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. Leg. 18.8.2000, n.267.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe di cui all'allegato "A", che possono essere modificate con provvedimento del competente organo comunale.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II FUNERALI

ART. 5 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato interamente da terzi appositamente autorizzati, con le modalità di cui al successivo art. .
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dei diritti.

ART. 6 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. della legge di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto all'abitazione e/o alla chiesa dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso concordato con la Polizia Municipale.
2. Nella eventualità che l'ultima destinazione della salma non sia un cimitero sito sul territorio del Comune di Castel di Lama, il corteo funebre potrà ugualmente svolgersi nel rispetto delle norme sopra descritte e dopo una breve sosta per ricevere l'ultimo saluto, la salma partirà per raggiungere il luogo dell'ultima destinazione.
3. I cortei funebri con percorsi e modalità di trasporto diversi dai succitati, allo scopo di toccare luoghi particolarmente cari all'estinto o di rendergli particolari onori, dovranno essere autorizzati dal responsabile del servizio e lo svolgimento del corteo dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.
4. Per i cortei di cui al precedente comma 3, i familiari dell'estinto, o loro incaricati, dovranno comunicare al responsabile del servizio il giorno, l'ora, il percorso e le modalità del corteo funebre che intendono svolgere.
5. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, dovranno lasciare il passo ai mezzi del servizio di trasporto pubblico, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Il responsabile del servizio potrà derogare dalle norme sopra descritte solo in comprovati casi di motivi di ordine pubblico che non garantiscano il necessario decoro del corteo o creino problemi di pubblica sicurezza (manifestazioni, fiere, ecc.), o per motivazioni di tutela della popolazione o dei partecipanti al corteo (festività consecutive, condizioni climatiche eccezionali, ecc.).

ART. 7 - ORARIO DEI FUNERALI

1. I funerali sono effettuati secondo l'orario preventivamente comunicato dai familiari dell'estinto o loro incaricati. Nel caso di più richieste con orari coincidenti il responsabile del servizio fisserà l'ora dei funerali, cercando ove possibile, di soddisfare le richieste avanzate tenendo conto dell'ordine di comunicazione e dell'ora del decesso.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

ART. 8 - RITI RELIGIOSI

4. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 9 - SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. In caso di sosta di autofunebri di passaggio trasportanti feretri devono avvalersi di un luogo di parcheggio da individuarsi all'interno del cimitero.

CAPO III CIMITERI

ART. 10 - CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) tumulazioni;
 - c) cellette ossario;
 - d) ossario comune.
3. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e per collettività da destinare in modo perpetuo.
4. In Via eccezionale, possono inoltre essere individuati reparti speciali istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali, o appartenenti a particolari categorie individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) di persone morte fuori Comune, ma aventi nel Comune di Castel di Lama, al momento della morte la residenza;
- c) di persone non residenti, ma nate a Castel di Lama;
- d) di persone non native, ma che hanno avuto la residenza nel Comune di Castel di Lama per almeno dieci anni.

2. Sono parimenti ricevute le salme di persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia alla data del 20 marzo 2002, ancorché non residenti nel territorio comunale. L'uso di tale concessione è consentito secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.

ART. 12 – ORARIO

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART: 13 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

- 1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio comunale competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, ove possibile, fissandone percorsi ed orari

ART. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO

- 1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza la necessaria autorizzazione;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) deporre vasi di piante e/o fiori ai piedi e sulle pensiline dei loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi e sui marciapiedi comuni;
 - o) i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
2. L'eventuale banda musicale che accompagni un defunto potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari. Su richiesta dei congiunti, è possibile autorizzare un numero di musicisti, facenti parte della banda, non superiore a cinque, che accompagni il feretro dentro al cimitero per rendergli l'ultimo omaggio musicale prima della sepoltura. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani (6/7 minuti).
 3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 15 - CANTIERI ED OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi di materiali, durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri e depositi in aree appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico;

2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale, l'impresa dovrà recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone;
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale si sta operando;
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Le imprese che svolgono lavori all'interno dell'Ente dovranno attenersi inoltre alle norme previste per la sicurezza nei cantieri (L. 494/1996);

ART. 16 - INTRODUZIONE DI VEICOLI E ORARIO DI LAVORO

1. È permessa la circolazione strettamente necessaria dei veicoli delle imprese, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, seguendo le modalità preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
3. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area concordata con l'Ufficio Tecnico.
4. Nei giorni festivi ed il sabato il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
5. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
6. È vietato lavorare nei giorni festivi ed il sabato salvo diverse disposizioni dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 17 - VIGILANZA

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto al cimitero controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 18 - COMPETENZA

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di eventuali ditte esterne autorizzate.

ART. 19 - INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 20 - CIPPO

1. Nel cimitero i campi comuni di inumazione sono numerati a blocchi.

ART. 21 - ESUMAZIONI

1. Sono ordinarie le esumazioni eseguite oltre un decennio dall'inumazione.
2. Spetta al Comune stabilire il periodo in cui procedere alle esumazioni ordinarie.
3. Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo deve essere data adeguata forma di pubblicità con congruo anticipo.
4. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso può essere avviato in apposito campo comune, in tal caso il periodo di reinumazione ha la durata di anni 5 dal giorno del seppellimento.
5. L'esumazione ordinaria è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie, da effettuarsi previa autorizzazione del Sindaco, sono a pagamento.
7. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR 285/90 e successive modificazioni.

ART. 22 - TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di salme in opere murarie – loculi o cellette – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all' art. 28 del presente regolamento.

ART. 23 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso può essere avviato in apposito campo comune, previa apertura della cassa di zinco, in tal caso il periodo di reinumazione ha la durata di anni 5 dal giorno del seppellimento.
5. L'estumulazione ordinaria è gratuita solamente qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari.
6. Le estumulazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre estumulazioni straordinarie, da effettuarsi previa autorizzazione del Sindaco, sono a pagamento.
7. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR 285/90 e successive modificazioni.

ART. 24 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, questi verranno restituiti agli aventi diritto.

ART. 25 - TRASLAZIONI

1. La traslazione di una salma dal luogo di una sepoltura ad un'altra è consentito compatibilmente con la disponibilità di concessione di sepoltura privata, solamente allo scopo di avvicinarla a quella del coniuge/convivente, di un familiare od affine entro il secondo grado.

ART. 26 - MATERIALI DELLE SEPOLTURE

1. I materiali e le opere installate sulle sepulture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere ritirati dagli aventi diritto entro 7 giorni; in caso contrario passano in proprietà del comune.

ART. 27 - SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.
2. È vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc... ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni.
4. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

CAPO V CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 28 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE

1. Per le sepulture private è concesso, secondo la disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. La realizzazione di sepulture a sistema individuale per famiglie e collettività, di cui al comma precedente, sono disciplinate dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N.14 del 28 gennaio 2002.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi singoli;
 - b) tombe di famiglia;
 - c) cellette ossario;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime di beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti di salma;
 - b) la durata;
 - c) l'identificazione del concessionario e nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.

ART. 29 – CONCESSIONI A PERSONE NON RESIDENTI

1. Il diritto d'uso delle sepolture private delle persone indicate nell'art. 11, comma 2, è riservato alle persone del concessionario, al coniuge e a quelle dei parenti entro il secondo grado e/o gli affini entro il primo grado;
2. In ogni caso il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Non è ammessa la traslazione di salme da cappelle a loculi.

ART. 30 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata è fissata:
 - a) loculi singoli: 99 anni dalla data della stipula del contratto di concessione, salvo rinnovo su richiesta del concessionario o degli aventi diritto.
 - b) tombe di famiglia: 99 anni dalla data della stipula del contratto di concessione, salvo rinnovo su richiesta del concessionario o degli aventi diritto.
 - c) Aree per la costruzione di edicole funerarie, cappelle private-tombe di famiglia: 99 anni dalla data della stipula del contratto di concessione, salvo rinnovo su richiesta del concessionario o degli aventi diritto.
2. Il concessionario, o gli aventi diritto, saranno avvisati della scadenza della concessione con congruo anticipo.
3. Nel caso di una traslazione di una salma da un loculo ad un altro loculo, se il loculo originario rimane vuoto deve essere obbligatoriamente al Comune.

ART. 31 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Un loculo, è concesso in presenza di una salma da tumulare, che deve essere ricevuta nel cimitero comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), b), e c) del presente Regolamento. Tuttavia, tenuto conto della disponibilità, i loculi possono eventualmente essere concessi agli aventi diritto, anche vuoti, in caso di specifica richiesta.
2. L'assegnazione dei loculi disponibili avviene con le modalità previste dal piano tecnico esecutivo approvato dal Consiglio Comunale.
3. Nelle parti già occupate e nelle quali si liberino uno o più loculi non c'è ordine di assegnazione: un cittadino può liberamente scegliere tra i loculi in quel momento disponibili.
4. Eventuali deroghe per le concessioni in casi particolari non previsti dai commi precedenti saranno stabilite dal Responsabile del Servizio.

ART. 32 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 33 - SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo alla concessione sono individuati ai sensi del Codice Civile.
2. Nel caso di cui al comma precedente, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, eventuali comunicazioni saranno inviate ad uno soltanto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ART. 34 - RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Il concessionario, o l'avente titolo, ha facoltà di rinunciare alla concessione nel caso che il loculo avuto in concessione sia vuoto. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione.
2. Se la concessione a cui si rinuncia è a tempo determinato, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata al numero di anni di rinuncia della concessione nel numero massimo di 30 anni;

ART. 35 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al lettera b) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo.

ART. 36 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione fatto salvo il disposto dell'art.30 del presente regolamento.

ART. 37 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
4. Qualora il concessionario non provveda alle operazioni di manutenzione e pulizia di cui al comma precedente, vi provvederà il Comune con proprio personale addebitandone il costo al concessionario secondo la tariffa di cui alla Tabella allegato "A".

ART. 38 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ogni loculo è predisposto per essere illuminato mediante lampada votiva.
2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune;
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune.
4. Il Consiglio Comunale può di affidare la gestione dell'illuminazione votiva delle tombe a ditte autorizzate, mediante apposita convenzione.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 39 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni;

ART. 40 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo la esecutività della deliberazione di approvazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.

Allegato "A"
TARIFFA OPERAZIONI CIMITERIALI
Costi I.V.A. esclusa

| | Persone Residenti | Persone Non residenti |
|--|-------------------|-----------------------|
| | Euro | Euro |
| 1) Inumazione salma..... | 25,00 | 120,00 |
| 2) Inumazione salma prelevata dal loculo..... | 50,00 | 150,00 |
| 3) Inumazione salma prelevata da tomba privata..... | 100,00 | 200,00 |
| 4) Inumazione salma di soggetti di età inferiore ai 30 anni..... | gratuita | gratuita |
| 5) Esumazione della salma e tumulazione dei resti mortali in comune ossario..... | 50,00 | 150,00 |
| 6) Esumazione salma e tumulazione dei resti mortali in ossario o tomba privata..... | 80,00 | 180,00 |
| 7) Tumulazione di salma nel loculo..... | 25,00 | 120,00 |
| 8) Tumulazione salma di soggetti di età inferiore a anni 30..... | gratuita | gratuita |
| 9) Tumulazione di salma nella tomba privata..... | 50,00 | 150,00 |
| 10) Operazione di traslazione di salma da loculo a loculo..... | 50,00 | 150,00 |
| 11) Operazione di traslazione di salma da loculo tomba privata o da tomba privata a tomba privata..... | 50,00 | 150,00 |
| 12) Operazione di riduzione di salma a resti mortali da loculo o da tomba privata alla nuda terra..... | 50,00 | 150,00 |
| 13) Operazioni di manutenzione ed eventuale ripristino del decoro delle tombe eseguite dal Comune..... | 30,00 | 60,00 |